

REGOLAMENTO

**relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori
di prima e seconda fascia della LUISS Guido Carli in attuazione
degli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

Il Rettore

DR 10 aprile 2012 n. 73

recante modifiche del Regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori
di prima e seconda fascia della LUISS Guido Carli in attuazione
degli artt. 18 e 24 (commi 5 e 6) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Decreto Rettorale n.311 del 9 novembre 2011, recante emanazione del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli artt. 18 e 24 (commi 5 e 6) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della LUISS Guido Carli nella seduta del 4 aprile 2012, che ha modificato il suddetto regolamento agli artt. 3,4,7,8,9,10

DECRETA

E' modificato il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli artt. 18 e 24 (commi 5 e 6) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Prof. Massimo Egidi



Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico della LUISS Guido Carli, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 2 Attivazione della procedura

Nei limiti dei posti previsti dal piano strategico, ciascun Consiglio di Dipartimento, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca, potrà proporre al Comitato Esecutivo, attraverso il Rettore, sentito il Senato Accademico, la copertura di posti di ruolo di prima e seconda fascia.

Nella proposta del Consiglio di Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:

1. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 240/2010;
2. chiamata diretta di professore di prima fascia ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010;
3. chiamata diretta di professore di seconda fascia, ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010;

La delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento deve contenere, inoltre:

- a. la fascia per la quale viene richiesto il posto vacante;
- b. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto vacante;
- c. l'eventuale profilo esclusivamente con l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- e. il trattamento economico proposto ai sensi dell'art. 8 della Legge 240/2010.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al punto 1. del presente articolo dovrà essere anche riportato:

- f. l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- g. l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

TITOLO I COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Articolo 3 Procedure Selettive

Successivamente alla approvazione, da parte del Comitato Esecutivo, della vacanza del posto di ruolo, la procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito web della LUISS Guido Carli e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale. Il bando può essere pubblicato anche su riviste e siti scientifici nazionali e internazionali.

Il bando deve contenere:

- a. Il numero dei posti messi a bando;
- b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c. la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;

- e. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- f. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g. il trattamento economico proposto;
- h. il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni e decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale;
- i. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- j. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a dodici;
- k. l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- l. l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- m. l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Articolo 4 **Requisiti per la presentazione delle domande**

Alle selezioni possono partecipare:

- a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d. studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite con D.M. 2 maggio 2011, n. 236.

I candidati dovranno essere idonei a svolgere i corsi di insegnamento e produrre elaborati di ricerca nella lingua straniera eventualmente indicata nel bando.

Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5 **Termini e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate al Rettore a mezzo posta o per mezzo di apposita procedura telematica se prevista, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando.

Alle domande dovranno essere allegati:

- a. curriculum scientifico-professionale;
- b. elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- c. titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione in numero massimo determinato dal bando.

Articolo 6

Commissione istruttoria di valutazione

Al fine di effettuare la valutazione dei candidati, il Dipartimento si avvale di una Commissione istruttoria di valutazione.

La Commissione istruttoria è nominata dalla Giunta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. La Commissione istruttoria è composta da tre professori, appartenenti ai ruoli di prima fascia, per le chiamate dei professori di prima fascia e da almeno un professore di prima fascia e professori di seconda fascia per le chiamate dei professori di seconda fascia. I componenti della Commissione suddetta possono essere anche appartenenti ad un ruolo equivalente di atenei stranieri. In ogni caso, uno dei membri della Commissione dovrà essere docente di ruolo della LUISS Guido Carli.

I componenti della Commissione istruttoria sono, di norma, scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. Eventuali nomine di componenti della Commissione appartenenti ad un settore concorsuale diverso da quello oggetto della chiamata, dovranno essere motivati dalla Giunta di Dipartimento. In ogni caso, almeno uno dei componenti della Commissione istruttoria dovrà appartenere al settore concorsuale oggetto della chiamata.

La Commissione istruttoria individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti.

Della Commissione istruttoria non possono fare parte i professori che abbiamo ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 7

Modalità di svolgimento delle selezioni e chiamata del candidato vincitore

La valutazione comparativa, tenendo conto delle Linee guida sui requisiti quantitativi minimi per il reclutamento dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato (allegato al presente regolamento di cui è parte integrante), si ispira ai criteri di cui al presente regolamento.

La personalità scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni presentate.

La produzione scientifica è valutata in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico espresso, dell'inerenza al settore concorsuale e dell'eventuale settore scientifico-disciplinare per il quale è stato bandito il concorso. Costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato.

Oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante sono valutate anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Altri criteri di valutazione sono costituiti da:

- l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle Università, con particolare rilievo per quelle svolte nella LUISS Guido Carli;
- l'attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione della LUISS Guido Carli;
- l'eventuale esperienza internazionale e/o conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre a quella prevista dal bando.

La commissione, successivamente alla valutazione dei titoli, del curriculum, delle pubblicazioni e dei lavori presentati potrà far svolgere ai candidati un "seminario" su un tema a loro scelta, preferibilmente in lingua inglese, eventualmente anche alla presenza degli studenti. Per lo svolgimento del "seminario" la commissione convoca i candidati con un preavviso non inferiore a 10 giorni di calendario.

All'esito dei lavori la Commissione formula, per ciascun candidato, un giudizio complessivo, formando una graduatoria di merito che trasmette al Consiglio di Dipartimento.

La Commissione istruttoria conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Il Consiglio di Dipartimento tenendo conto del giudizio della Commissione istruttoria, delibera, motivando, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia una graduatoria di nominativi da sottoporre al parere del Rettore. Sulla base delle delibere del Consiglio di Dipartimento, il Rettore formula una proposta da presentare al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo delibera la chiamata.

Il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore.

TITOLO II

CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE N. 240/2010)

Articolo 8

Chiamata diretta dei professori di prima fascia

I professori di seconda fascia già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, alle funzioni di prima fascia, possono essere nominati professori di prima fascia per chiamata diretta ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010 con le modalità di seguito indicate.

L'idoneità conseguita ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale.

Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire mediante chiamata diretta di professori di prima fascia, sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento. Successivamente è nominata la Commissione istruttoria di valutazione del candidato con le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti con apposito regolamento di Ateneo.

All'esito dei lavori, la Commissione formula un giudizio complessivo del candidato che trasmette al Consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento, tenendo conto del giudizio della Commissione istruttoria, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, la proposta di nomina da sottoporre al parere del Rettore. Sulla base delle delibere del Consiglio di Dipartimento, il Rettore formula una proposta da presentare al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo delibera la chiamata.

Il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore.

Articolo 9

Chiamata diretta dei professori di seconda fascia

I ricercatori a tempo determinato, assunti ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della medesima Legge 240/2010 già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, alle funzioni di seconda fascia, possono essere nominati professori di ruolo di seconda fascia per chiamata diretta ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 con le modalità di seguito indicate.

L'idoneità conseguita ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale.

Le deliberazioni della vacanza del posto da coprire mediante chiamata diretta di professori di seconda fascia, sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

Successivamente è nominata la Commissione istruttoria di valutazione del candidato con le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento.

La valutazione deve essere effettuata nel corso del terzo anno del contratto di ricercatore a tempo determinato.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 agosto 2011, n. 344.

All'esito dei lavori, la Commissione formula un giudizio complessivo del candidato che trasmette al Consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento tenendo conto del giudizio della Commissione istruttoria, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia la proposta di nomina da sottoporre al parere del Rettore. Sulla base delle delibere del Consiglio di Dipartimento, il Rettore formula una proposta da presentare al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo delibera la chiamata.

Il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore.

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 10 Articolo unico

Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'art. 1, comma 6 della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Resta in vigore il Regolamento LUISS Guido Carli emanato con D.R. n. 13 del 14 aprile 1999 nei limiti di quanto disposto dal Capo III – Mobilità interna del regolamento stesso, salvo nuove e/o diverse disposizioni inerenti i settori concorsuali e l'organizzazione accademica.

La chiamata dei professori decorre, di norma, dal 1° novembre di ogni anno, fatte salve specifiche disposizioni di legge. Per esigenze didattiche connesse all'avvio dei corsi, la decorrenza della chiamata può essere anticipata, previa delibera del Comitato Esecutivo su proposta del Consiglio di Dipartimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione.

Allegato
al Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della LUISS Guido Carli

in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

LUISS Guido Carli

Linee guida sui requisiti quantitativi minimi per il reclutamento dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato

Per accedere al ruolo di:	Conoscenza della lingua inglese (salvo specifiche e motivate deroghe)	Titoli minimi richiesti (salvo specifiche e motivate deroghe) per i titoli esteri valgono le equiparazioni previste nel D.M. 236 del 2/5/2011					Requisiti minimi della ricerca (salvo specifiche e motivate deroghe)		Requisiti didattici	
		Laurea	Dottorato di ricerca	Ricercatore Junior o co. 14	Ricercatore di ruolo o Senior	Associato	Publicazioni di monografie, saggi, articoli su riviste ecc.	Indicatori bibliometrici (ove applicabili) I suddetti indicatori sono valutati facendo riferimento alla banca dati Google Scholar (attraverso Publish or Perish), salvo l'utilizzo di banche dati aggiuntive. Per l'Impact Factor si farà riferimento, ove esistenti, alle banche dati delle specifiche Aree Scientifico Disciplinari		
								N. totale citazioni		H index
Ricercatore "Junior"	Ottima conoscenza parlata e scritta che consenta lo svolgimento di attività didattica e la produzione di elaborati in lingua inglese	x ¹	x ¹				2, di cui almeno 1 pubblicata da editore o su riviste di consolidata reputazione	Superiore alla mediana dei docenti di ruolo LUISS Guido Carli nel settore scientifico-disciplinare (o affine nel caso di assenza di docenti nel settore richiesto)	Documentata attività didattica svolta presso istituzioni universitarie italiane o estere adeguata al ruolo richiesto	
Ricercatore "Senior"		x ¹	x ¹	x ¹			4, di cui almeno 2 pubblicate da editori o su riviste di consolidata reputazione preferibilmente internazionali con Impact Factor ove applicabile			
Associato		x	Titolo preferenziale	Titolo preferenziale	Titolo preferenziale					8, di cui almeno 4 pubblicate da editori o su riviste di consolidata reputazione preferibilmente internazionali con Impact Factor ove applicabile
Ordinario		x				Titolo preferenziale				11, di cui almeno 7 pubblicate da editori o su riviste di consolidata reputazione preferibilmente internazionali con Impact Factor ove applicabile

¹ Requisito di legge.

Per i ricercatori senior, in alternativa al titolo di ricercatore junior o di ricercatore co. 14, i candidati, ai sensi dell'art. 24, c.3, lettera b) della L. 240/10, possono essere stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.